



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERMO

SEZIONE F1

Si comunica a:

Avv. **ANDREA TOMBOLINI**
VIA DONIZETTI N. 2
60022 CASTELFIDARDO
AN

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
CORSO MATTEOTTI N. 13
SANTA VITTORIA IN MATENANO
FM

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **998/2020** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **MONACHESI SERENELLA**

Data e ora prossima udienza: **11/11/2020 11:15**

Parti nel procedimento

Attore Principale

ZEPPA ROBERTO

Difeso da:

ANDREA TOMBOLINI

Convenuto Principale

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Difeso da:

Fermo 25/09/2020

IL CANCELLIERE

Avv. ANDREA TOMBOLINI
Via Donizetti n. 2 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. e fax 071/7822771
Pec: andrea.tombolini@pec-ordineavvocatiancona.it
e-mail: a.tombolini2013@libero.it
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO



Ricorso ex art. 204 bis Codice della Strada

Il sig. ZEPPA ROBERTO, nato a 15.08.1959 e residente a Porto San Giorgio (FM), via Benedetto Croce n. 51/B, C.F. ZPPRRT59M15D542I, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Tombolini del Foro di Ancona, fax 071/7822771, pec: **andrea.tombolini@pec-ordineavvocatiancona.it**, con studio, in Castelfidardo (AN), via Donizetti n. 2, in virtù di delega in calce al presente atto, presso il quale elegge speciale domicilio, premesso quanto segue:

- che in data 16.07.2020 è stato notificato a mezzo del servizio postale al sig. Zeppa Roberto verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice Della Strada n. 506/X/2019 (**doc. n. 1**) emesso in data 30.06.2020 dalla Polizia Municipale presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada, perché non ha ottemperato all'invito del Comando della Polizia Municipale di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione n. 168/X/2019 (Pr. 168/2019) notificata in data 15.01.2020, violazione accertata a carico del veicolo tg. FL114SA ex art. 142 comma 8 C.d.S.;

- che per detto comportamento veniva quindi applicata la sanzione

Avv. ANDREA TOMBOLINI
Via Donizetti n. 2 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. e fax 071/7822771
Pec: andrea.tombolini@pec-ordineavvocatiancona.it
e-mail: a.tombolini2013@libero.it

amministrativa del pagamento della somma €. 292,00, oltre spese di procedimento per €. 19,45;

- che era, inoltre, comunicato che l'interessato aveva facoltà di presentare ricorso in opposizione entro gg. 60 dalla notifica dinanzi alla Prefettura competente per territorio o entro gg. 30 dalla notifica dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio;

- che è volontà del sig. Zeppa Roberto opporsi e contestare il verbale di cui trattasi, ritenendo lo stesso non condivisibile per gli appresso illustrati

MOTIVI

1) In via preliminare si fa appena rilevare come il presente ricorso in opposizione sia tempestivo, ovvero proposto nei termini di legge.

Infatti il verbale qui opposto è stato notificato a mezzo posta in data 16 luglio 2020, ed il termine di 30 gg. per proporre impugnazione dinanzi al Giudice di Pace è soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale estivo DAL 1° al 31 agosto ai sensi e per gli effetti della legge 742/1969, come recentemente confermato anche dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 11478 del 2017.

2) Per quanto concerne il merito, si ritiene che il sig. Zeppa Roberto non abbia commesso la violazione al Codice della Strada che gli viene contestata con il

ANDREA T.

Avv. ANDREA TOMBOLINI
Via Donizetti n. 2 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. e fax 071/7822771
Pec: andrea.tombolini@pec-ordineavvocatiancona.it
e-mail: a.tombolini2013@libero.it

verbale n. 506/X/2019 qui impugnato, e comunque sussista totale buona fede.

In tal senso va premesso e chiarito quanto segue.

a) Il sig. Zeppa Roberto è stato dipendente fino al 31 luglio 2019 della ditta INDUSTRIA E TRASPORTI SRL (che si occupa di trasporto per conto terzi), con sede a Terni, **SVOLGENDO MANSIONI DI AUTISTA**, essendo poi andato in pensione a far data dal 1° agosto 2019: in tal senso si allega copia della lettera di assunzione della G. & G. Service Società Cooperativa di Terni, poi divenuta INDUSTRIE E TRASPORTI SRL con stesso indirizzo (**doc. n. 2**), nonché comunicazione di idoneità alla mansione di autista del 3.5.2019 in cui risultano i nominativi del ricorrente e della citata società (**doc. n. 3**).

Prima del suddetto pensionamento, ovvero dal 15 giugno 2019 al 31 luglio 2019, il medesimo era posto in malattia dovendo effettuare in data 19 giugno 2019, un intervento chirurgico, come da certificazioni qui allegate in copia (**doc. n. 4**).

b) Nell'ambito della proprie mansioni di autista, veniva affidato al sig. Zeppa Roberto dalla Industria e Trasporti Srl la guida del furgone marca Renault **tg. FL114SA**, mezzo che è dato trovare nel verbale qui opposto ed ancor prima in quello n. 168/X/2019 (relativo all'eccesso di velocità).

c) Detto ultimo verbale n. 168/X/2019 del 23 luglio 2019 (**doc. n. 5**), è relativo

ANDREA

Avv. ANDREA TOMBOLINI
Via Donizetti n. 2 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. e fax 071/7822771
Pec: andrea.tombolini@pec-ordineavvocatiancona.it
e-mail: a.tombolini2013@libero.it

ad un eccesso di velocità rilevato dalla Polizia Municipale presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano **in data 26 giugno 2019, ovvero in un periodo nel quale, come sopra detto, il ricorrente era assente per malattia.**

d) Il furgone tg. FL114SA, in relazione al quale sono pervenuti i due verbali di cui sopra, ovvero quello per l'eccesso di velocità e quello per la omessa comunicazione del conducente entro 60 giorni, NON E' DUNQUE DI PROPRIETA' DEL SIG. ZEPPA ROBERTO, NE' LO STESSO, COME VISTO, NE ERA IL CONDUCENTE IN DATA 26 GIUGNO 2019.

Il medesimo furgone, come risulta dal certificato cronologico del P.R.A. qui allegato in copia (**doc. n. 6**), risultava all'epoca (giugno 2019) di proprietà della RCI BANQUE S.A., e dato in locazione finanziaria alla AVIS BUDGET ITALIA S.P.A., che ne era dunque locataria.

Lo stesso veniva poi concesso da quest'ultima a noleggio (a breve termine per quanto risulta) alla INDUSTRIA E TRASPORTI SRL di Terni (verosimilmente prima alla G. & G.), che dunque ne era **l'unico soggetto NOLEGGIANTE.**

Ebbene, come si può rilevare da detta certificazione del P.R.A., il NOMINATIVO DEL SIG. ZEPPA ROBERTO NON RISULTA IN ALCUN MODO E DA ALCUNA PARTE: e non poteva essere altrimenti, visto che lo stesso ne era solo ed esclusivamente il conducente in qualità di dipendente.

ANDREA T.

Avv. ANDREA TOMBOLINI
Via Donizetti n. 2 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. e fax 071/7822771
Pec: andrea.tombolini@pec-ordineavvocatiancona.it
e-mail: a.tombolini2013@libero.it

data 16 luglio 2020 del secondo verbale, ovvero di quello oggi impugnato relativo alla mancata comunicazione dei dati e della patente del conducente del mezzo in questione.

Da quanto sopra appare evidente come nulla possa essere addebitato al sig. Zeppa Roberto e come il verbale qui opposto non possa essere condiviso.

In primo luogo è pacifico come il predetto NON SIA IN ALCUN RAPPORTO CON IL FURGONE TG. FL114SA, come sopra visto.

Infatti, non ne era proprietario, né locatario, né conducente: dunque vi è totale estraneità tra il mezzo ed il ricorrente.

Il che rende incomprensibile ed immotivata la notifica allo stesso del primo verbale (quello per la velocità) e quindi poi anche del secondo.

Laddove poi il suo nominativo fosse stato fornito dalla Società locataria/noleggiatrice del mezzo, questo non giustificherebbe il coinvolgimento del ricorrente, visto che quel dato non trova alcun riscontro in quelli ufficiali risultanti al P.R.A..

Nè lo troverebbe nei rapporti negoziali tra noleggiatrice e noleggiante, visto che il sig. Zeppa Roberto non riveste né l'una né l'altra veste.

In secondo luogo, venendo al verbale oggi impugnato, ci si chiede quale comunicazione avrebbe mai potuto effettuare il ricorrente circa il conducente



Avv. ANDREA TOMBOLINI
Via Donizetti n. 2 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. e fax 071/7822771
Pec: andrea.tombolini@pec-ordineavvocatiancona.it
e-mail: a.tombolini2013@libero.it

del furgone il giorno 26 giugno 2019?

Invero il medesimo non sapeva, né era tenuto a saperlo, a chi era stato affidato dalla INDUSTRIA E TRASPORTI SRL il mezzo durante il periodo di assenza per malattia, e neppure dopo, visto che finita la malattia andava subito in pensione.

Dunque nessuna comunicazione in proposito poteva essere oggettivamente in grado di effettuare, tanto meno in relazione ai dati della altrui patente di guida.

Invece il sig. Zeppa Roberto, diligentemente, girava il tutto al datore di lavoro come da questo peraltro richiesto, questo sì a conoscenza delle generalità del conducente e dunque unico soggetto che poteva effettuare la comunicazione di legge, oltre che pagare la sanzione per la velocità, in quanto noleggiante del veicolo e quindi unico responsabile in solido ex art. 196 C.d.S..

Vale appena ricordare che ai sensi di detta ultima norma, il responsabile in solido al pagamento della sanzione amministrativa è il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed infine l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, tutte vesti che il ricorrente non ha mai ricoperto.

Dunque nulla può essere addebitato a quest'ultimo, il quale ha agito in modo corretto ed adeguato, e sicuramente in totale ed assoluta buona fede, non

TOMBOLINI

Avv. ANDREA TOMBOLINI
Via Donizetti n. 2 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. e fax 071/7822771
Pec: andrea.tombolini@pec-ordineavvocatiancona.it
e-mail: a.tombolini2013@libero.it

potendo oggi, in assenza di ogni responsabilità, vedersi gravato della pesante sanzione amministrativa.

Invero, per quanto detto, il medesimo era nella assoluta, totale ed oggettiva impossibilità di effettuare la comunicazione di cui all'art. 126 bis comma 2 C.d.S., il che lo rende estraneo alla contestata violazione.

Peraltro è pure certa ed inopinabile la sua totale buona fede come pure l'assenza di ogni colpa, avendo confidato sul fatto, assicuratosi, che il tutto sarebbe stato sistemato dalla INDUSTRIA E TRASPORTI SRL, unica legittimata a farlo.

Invero il tutto evidentemente origina dall'immotivata ed erronea comunicazione alle Autorità del nominativo del sig. Zeppa Roberto, cosa che non può però oggi ricadere sull'ignaro ed incolpevole ex lavoratore.

A proposito di buona fede, è opportuno evidenziare come la stessa costituisca aspetto determinate, laddove, come in questo caso, il soggetto incorra incolpevolmente in una infrazione non voluta né oggettivamente a lui addebitabile, a causa di situazioni contingenti ed estranee alla sua volontà.

Vale infine ricordare che ai sensi dell'art. 6 comma 11 D. Lgs. 150/2011, il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti circa la responsabilità dell'opponente per la commissione della infrazione contestata,



Avv. ANDREA TOMBOLINI
Via Donizetti n. 2 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. e fax 071/7822771
Pec: andrea.tombolini@pec-ordineavvocatiancona.it
e-mail: a.tombolini2013@libero.it

cosa che crediamo ricorra nel caso di specie.

Prima di chiudere una considerazione: invero, a nostro sommo avviso, sarebbe non coerente con i principi di giustizia e di equità se il ricorrente, nella veste di ex lavoratore (oggi in pensione) di una Azienda, pur nella evidente sua estraneità, fosse tenuto a corrispondere una pesante sanzione amministrativa invece chiaramente spettante solo ad altri.

In conclusione, alla luce di quanto così motivato e dedotto, il sig. Zeppa Roberto, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice di Pace di Fermo, attese le ragioni e la documentazione sopra illustrati e prodotti, voglia disporre l'annullamento e/o la revoca del verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice Della Strada n. 506/X/2019 emesso in data 30.06.2020 dalla Polizia Municipale presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) e notificato in data 16 luglio 2020, in quanto non fondato e comunque con qualsiasi statuizione.

Con ogni consequenziale provvedimento.

Si allegano i n. 6 documenti in copia sopra indicati.

SI DICHIARA CHE IL VALORE DELLA CONTROVERSA È DI € 311,45.
Castelfidardo-Fermo, li 15 settembre 2020

Avv. Andrea Tombolini



Avv. ANDREA TOMBOLINI
Via Donizetti n. 2 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. e fax 071/7822771
Pec: andrea.tombolini@pec-ordineavvocatifiancona.it
e-mail: a.tombolini2013@libero.it

Io sottoscritto sig. Zeppa Roberto, nato a Fermo il 15.08.1959, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase, stato e grado, l'avv. Andrea Tombolini del Foro di Ancona, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà, ivi espressamente compresi anche quelli di rinunciare agli atti ed alle esecuzioni forzate, di accettare rinunzie, di transigere, di quietanzare, di proporre domande riconvenzionali, di nominare sostituiti o domiciliatari.

Eleggo domicilio presso il suo studio, in Castelfidardo (AN), via Donizetti n. 2.

Ai sensi di legge autorizzo il medesimo al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del mandato difensivo conferito, avendo ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 ed art. 13 D. Lgs. 196/2003.

Dichiaro infine di essere stato reso edotto del grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco nonché degli oneri ipotizzabili.

Zeppa Roberto



La firma è autentica.

Avv. Andrea Tombolini



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

Via Sant'Alessandro, 3 - tel. 0734621838 fax: 0734621641 mail: gd.fermo@giustizia.it
mail pec: gdp.fermo@giustizia.it

ReGen 998/20

Cron. 1960/20

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso che precede avverso il provvedimento in atti;
visti gli artt. 22 e 23 della Legge 24/11/1981 n. 689 e l'art. 415 c.p.c.;
vista la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato:

- ex art 5 D. Lgs 150/2011, il giudice provvederà all'udienza fissata;
- sospende ex art 5 comma 2 D. Lgs 150/2011, ricorrendo pericolo imminente di un danno grave e irreparabile _____

F I S S A

per la comparizione delle parti, onde verificare la ammissibilità del ricorso, decidere sulla conferma della sospensione, e per la discussione

L'UDIENZA DEL 11-11-20 ORE 11,30

ORDINA

alla Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, DIECI GIORNI prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti, relativo all'accertamento, nonché alla contestazione o notifica della violazione;


- ORDINA altresì, visto l'art 5 c. 2 D. Lgs 150/2011, la restituzione _____

D I S P O N E

che il ricorso sia a cura della Cancelleria, notificato, anche a mezzo p.e.c. / telefax, unitamente al presente decreto, a: PARTE RICORRENTE

- 2) Collezione Simonini in Matenano Judges
- 3) _____

Fermo, li 24/09/2020



IL GIUDICE DI PACE
GIUDICE DI PACE
(Avv. Serenella Monachesi)